

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE SENZA/CON GREEN PASS “BASE”/”RAFFORZATO”

ATTIVITÀ	SPECIFICHE	COLORE DELLA ZONA	CONSENTITO SENZA GREEN PASS	CONSENTITO CON GREEN PASS “BASE” (vaccinazione, guarigione, tampone)	CONSENTITO CON GREEN PASS “RAFFORZATO” (vaccinazione e guarigione)
SPOSTAMENTI					
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Aerei, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, con l’eccezione degli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea	Spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica	Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì
Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico non di linea	Taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì

		(cui si applica la disciplina relativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale di linea)				
Spostamenti con mezzo proprio	con	All'interno del proprio comune	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	con	Verso altri comuni della stessa Regione	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì
Spostamenti con mezzo proprio	con	Verso altre regioni/province autonome	Bianca	Sì	Sì	Sì
			Gialla	Sì	Sì	Sì
			Arancione	Sì, solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune	Sì	Sì

Spostamento con mezzo proprio	Da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia	Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni (scuolabus)		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
Trasporto scolastico dedicato, dai 12 anni compiuti		Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì
IMPIANTI NEI COMPRESORI SCIISTICI					
Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
ATTIVITÀ LAVORATIVA					
Accesso al luogo di lavoro per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì
Accesso alle mense per i lavoratori pubblici e privati (eccetto per i lavoratori pubblici per i quali vige l'obbligo vaccinale)		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI					
Accesso ai servizi alla persona	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi al di fuori dei centri commerciali	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali (esclusi i prefestivi)	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	No	No	Sì	
Accesso a uffici pubblici per usufruire di servizi	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
STUDENTI DI SCUOLE E UNIVERSITÀ – CORSI DI FORMAZIONE					
Studenti di scuole superiori e istituti tecnici	Bianca	Sì	Sì	Sì	
	Gialla	Sì	Sì	Sì	
	Arancione	Sì	Sì	Sì	
Studenti universitari	Bianca	No	Sì	Sì	
	Gialla	No	Sì	Sì	
	Arancione	No	Sì	Sì	

Corsi di formazione in presenza		Bianca Gialla Arancione	No No No	Sì Sì No	Sì Sì Sì
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE					
Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e hospice		Bianca	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Gialla	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
		Arancione	No	No	Sì, con tampone negativo o terza dose
BAR E RISTORANTI (ESCLUSI QUELLI NELLE STRUTTURE RICETTIVE)					
Consumazione al banco	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Consumazione al tavolo	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
STRUTTURE RICETTIVE (INCLUSI I BAR E I RISTORANTI DELLA STRUTTURA)					
Alloggio		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Servizio di ristorazione per clienti alloggiati ed esterni	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
ATTIVITÀ SPORTIVE IN STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE					
Attività sportiva o motoria	All'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici	Bianca	Sì	Sì	Sì
		Gialla	Sì	Sì	Sì
		Arancione	Sì	Sì	Sì

Attività sportiva o motoria	In palestre, piscine, centri natatori (all'aperto e al chiuso)	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA)	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì	Sì Sì Sì
Accesso agli spogliatoi e alle docce (sono esclusi dagli obblighi relativi al Green Pass gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o della disabilità)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Sport di squadra e di contatto	All'aperto e al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI					
Accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

altri locali (con capienza al 100%)					
Concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche)		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Consumazione di cibi e bevande all'interno della sala in cui si svolge l'evento	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
FESTE					
Feste conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose	Al chiuso	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì
Feste ed eventi assimilati che comportino assembramenti	All'aperto	Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	No No No
EVENTI SPORTIVI					
Accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti		Bianca Gialla Arancione	No No No	No No No	Sì Sì Sì

(capienza del 35% al chiuso e del 50% all'aperto)					
CONVEGNI, CONGRESSI, FIERE E SAGRE					
Sagre e fiere, anche su aree pubbliche		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Convegni e congressi	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE					
Accesso ai centri benessere	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche)	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso a parchi tematici e di divertimento		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi	All'aperto e al chiuso	Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò		Bianca	No	No	Sì
		Gialla	No	No	Sì
		Arancione	No	No	Sì
CONCORSI PUBBLICI					

Partecipazione alle prove in presenza		Bianca	No	Sì	Sì
		Gialla	No	Sì	Sì
		Arancione	No	Sì	Sì





**Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa**

Sede Nazionale

Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma

Tel. (06) 441881 – 44188 221

Fax (06) 44249 518 - e-mail: competitivita.ambiente@cna.it www.cna.it

Sede di Bruxelles

36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles

Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219

bruxelles@cna.it

Divisione Economica e Sociale

Roma, 11 gennaio 2022

Prot. 06/2022

Alle CNA Regionali

Alle CNA Territoriali

Alle UNIONI

Oggetto: Aggiornamenti e chiarimenti rispetto alle modificazioni delle misure COVID-19

Cari Colleghi,

crediamo opportuno fare chiarezza ed approfondire la proliferazione legislativa in tema di misure COVID-19 che sta veramente superando i limiti del “buon senso” e dell’applicabilità normativa.

Pensiamo che sia più efficace esaminare i provvedimenti in modo distinto, passiamo quindi al **DL 24 dicembre 2021, n. 221**, entrata in vigore il 25 dicembre 2021.

- lo stato di emergenza è prorogato fino al **31.03.2022** (*art. 1, 2, DL 221 del 24 dicembre 2021*);
- la durata delle certificazioni verdi COVID-19 (*vaccinazione primaria o richiamo, guarigione*)¹ è **ridotta a sei mesi** (*art. 3, DL 221 del 24 dicembre 2021*);
- obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca dal 25.12.2021 al 31.01.2022 (*art. 4, DL 221 del 24 dicembre 2021*);
- obbligo di dispositivi di **protezione FFP2** per accesso e utilizzo dei mezzi di trasporto, per spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto, eventi e competizioni sportivi al chiuso o all’aperto dal 25.12.2021 al 31.03.2022 (*art. 4, DL 221 del 24 dicembre 2021*);
- il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e il servizio di ristorazione al chiuso o all’aperto è consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19

¹ In questi atti normativi si parla di certificazione verde COVID-19 di cui alla lett. a), b), c-bis), dell’art. 9 comma 2, DL 52/2021: lett. a) ciclo vaccinale primario (due dosi) o dose di richiamo – lett. b) avvenuta guarigione e contestuale termine del periodo di isolamento – lett. c-bis) avvenuta guarigione dopo la prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o richiamato, naturalmente entro i sei mesi previsti dalla normativa attuale.

Per semplificare si è utilizzato inserire tra parentesi la tipologia di certificazione verde COVID-19 a cui si fa riferimento nelle singole misure e che vi preghiamo di leggere con attenzione.



(vaccinazione primaria o richiamo, guarigione) dal 25.12.2021 al 31.03.2022 (art. 5, DL 221 del 24 dicembre 2021);

- sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, vietate le feste, gli eventi e i concerti anche all'aperto dal 25.12.2021 al 31.01.2022 *(art. 6, DL 221 del 24 dicembre 2021);*
- dal 30.12.2021 al 31.03.2022 l'**accesso di visitatori** alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito esclusivamente a coloro in possesso di certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di somministrazione di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario oppure a coloro in possesso di esito negativo test antigenico rapido più certificazione verde rilasciata a seguito vaccinazione primaria o guarigione *(art. 7, DL 221 del 24 dicembre 2021);*
- l'**accesso ai seguenti servizi** è consentito solo a coloro in possesso di certificazione verde COVID-19 *(vaccinazione primaria o richiamo, guarigione) dal 10.01.2022 al 31.03.2022:*
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
 - centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
 - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò *(art. 8 DL 221/2021)*

Segnaliamo che lo stesso art. 8 specifica, se ce ne fosse stata la necessità, che in zona bianca è indispensabile la certificazione verde COVID-19 *(vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare)* per frequentare corsi di formazione privati se svolti in presenza.



Passando ora ad esaminare il **DL 30 dicembre 2021, n. 229** che è entrato in vigore il 31 dicembre 2021:

- a partire dal 10 .01.2022 e fino al 31.03.2022 l'accesso ai seguenti servizi è consentito **esclusivamente a coloro** in possesso di certificazione verde COVID-19 (*vaccinazione primaria o richiamo, guarigione*), (art. 1 DL 229/2021):
 - alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;
 - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
 - l'accesso ai mezzi di trasporto specificati all'art. 9-quater DL 52/2021: aeromobili, navi e traghetti, treni, autobus anche a noleggio con conducente, mezzi impiegati nel trasporto pubblico locale o regionale;
 - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
 - servizi di ristorazione all'aperto;
 - piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto,
 - centri benessere per le attività all'aperto;
 - centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.
 - l'accesso agli eventi in zona bianca: spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso.

All'art. 2 del DL 229/2021 viene inserita la modalità dell'**auto-sorveglianza**, in alternativa alla quarantena precauzionale, che si **applica solo a coloro** che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19, **entro i 120 giorni successivi** al completamento del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo o della guarigione. A coloro che rientrano nell'auto-sorveglianza è



fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo al contatto stretto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintomi o, se asintomatici, al quinto giorno successivo al contatto stretto.

Per ultimo, analizziamo le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nei luoghi di lavoro previste dal DL 7 gennaio 2022, n. 1. Entrata in vigore del provvedimento 8 gennaio 2022.

L'art. 1 del nominato DL **provvede ad estendere**, dall'8 gennaio al 15 giugno 2022, modificando il DL 1° aprile 2021, n. 44, l'**obbligo vaccinale** ai cittadini italiani, ai cittadini europei residenti nel territorio italiano e ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno in data successiva all'entrata in vigore della presente disposizione ma comunque entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute documentato e attestato da certificato medico redatto in conformità alle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione.

A decorrere quindi **dal 15 febbraio 2022**, tutti i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale (*ultracinquantenni*) sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui alle lett.a), b), c-bis) art. 9, comma 2 DL52/2021 (*vaccinazione primaria o richiamo, guarigione*) in tutti i luoghi di lavoro privati e pubblici.

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Le verifiche sono effettuate attraverso la modalità conosciuta ed attualmente usata: piattaforma VerificaC19.

Qualora i lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, e con diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla presentazione della certificazione o sino al 15 giugno 2022.



Ci soffermiamo ora ad analizzare l'art. 3 che interessa molte delle nostre imprese e che interviene modificando il l'art. 9-bis del DL 52/2021.

Fino al **31 marzo 2022** è consentito l'accesso ai seguenti servizi e attività solo a coloro in possesso di una certificazione verde COVID-19 (*vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare*):

- servizi alla persona, a partire dal 20 gennaio 2022;
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con DPCM, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a partire dal 1 febbraio 2022 o dalla data di efficacia del relativo DPCM;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori a partire dal 20 gennaio 2022.

L'art. 3 continua modificando l'art. 9-sexies del DL 52/2021, introducendo anche per i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato, l'obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (*vaccinazione primaria o richiamo, guarigione, test antigenico rapido o molecolare*) per l'accesso agli uffici giudiziari. Le disposizioni di certificato verde non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.

L'art. 3 introduce un'altra importante modifica al comma 7 dell'art. 9-septies DL 52/2021 che riscrive completamente eliminando la dicitura "per le imprese con meno di 15 dipendenti" dalla regolamentazione delle assenze ingiustificate per certificazione verde. Vi diamo di seguito il testo attuale in forma integrale:

"7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso".



L'art. 3 modifica anche l'art. 6 del DL 111/2021 introducendo un ulteriore comma all'articolo dedicato ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalla Repubblica di San Marino.

A tali soggetti infatti, sino al 28 febbraio 2022, non si applicano le disposizioni previste dall'art. 1-impiego di certificazioni verdi COVID 19 del DL 229/2021 che abbiamo visto a pagina 3 della presente circolare.

Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente circolare non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Allegiamo alla presente circolare anche la tabella green pass per zone "bianca, gialla, arancione" aggiornata al 11 gennaio e redatta da Palazzo Chigi.

Vi preghiamo inoltre di verificare la nostra pagina facebook "dipartimento politiche ambientali" dove abbiamo pubblicato due tabelle riassuntive che possono essere utili per la comunicazione alle imprese.

Cordiali saluti a tutti.

Allegati: 1

F.to Resp.le
DPT Politiche Ambientali
Barbara Gatto

A cura di:
Manuela M. Brunati
Responsabile Nazionale SSL